



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 5 luglio 2016
Prot. n. 086/16/H.19.

Alle Aziende associate

Loro Sedi

OGGETTO: Regime sanzionatorio applicabile in caso di infedele registrazione al LUL con particolare riguardo all'ipotesi di "disconoscimento" della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, nota del 14 giugno 2016 n. 11885.

Rendiamo noto che, in data 14 giugno u.s., la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota in oggetto (in allegato), con la quale viene chiarito quale sia il **regime sanzionatorio applicabile nell'ipotesi di "infedele registrazione" al Libro Unico del Lavoro (LUL)** - ai sensi dell'art. 39, co. 7, del D.L. n. 112/2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" (conv. in Legge n. 133/2008) – **nel caso particolare di "trasferta" del lavoratore.**

Nella specie, il citato comma 7, per come da ultimo modificato dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, dispone tra l'altro che:

"Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, (...) la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate."

Ciò detto, nel chiarire che la sanzionabilità della condotta deve ritenersi esclusa a fronte di tutte quelle inesattezze ed irregolarità meramente formali che non vadano ad incidere sull'imponibile retributivo, il Dicastero ha richiamato le diverse ipotesi nelle quali può invece ricorrere la fattispecie di "infedele registrazione":

- nei casi di scritturazione di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro (*circ. del MLPS n. 20/2008*);

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



- in tutti i casi in cui la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrispondano a quella formalizzata sul LUL - ad esempio nelle fattispecie dei c.d. fuori busta o di indicazione di ore di lavoro quantitativamente diverse rispetto a quelle effettivamente prestate - (cfr. *sul punto risposta ad interpello del Min. Lav. n. 747/2011*);
- premesso che la *ratio* della disposizione è quella di collegare la reazione punitiva alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori, **nei casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposti** (circ. del MLPS n. 26/2015 in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015).

Atteso quanto sopra, il Ministero ha, altresì, chiarito che, per quanto concerne il regime sanzionatorio, non devono ritenersi soggette a sanzione le seguenti ipotesi:

- mancata corresponsione di somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile, in quanto, in tali casi la scritturazione dei dati riporta fedelmente quanto effettivamente erogato anche se in difformità rispetto alle previsioni del contratto collettivo;
- casi in cui l'accertamento ispettivo abbia riqualificato il rapporto di lavoro instaurato riconducendolo ad una diversa tipologia contrattuale, in quanto anche in questo caso le scritture risultano veritiere in ragione della tipologia contrattuale instaurata e non mutano il titolo retributivo o contributivo in forza del quale determinate somme sono versate.

Con la nota in parola è stato, infine, precisato che la fattispecie di non conforme scritturazione/registrazione della voce "trasferta" si configura anche qualora:

1. la trasferta non sia stata proprio effettuata;
2. la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo;
3. si registrino, sotto la voce "trasferta", somme erogate per compensare le prestazioni lavorative dei c.d. "trasfertisti", in quanto in questo caso la difformità, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde, sotto il profilo qualitativo, alla causale e o al titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.

Distinti saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.